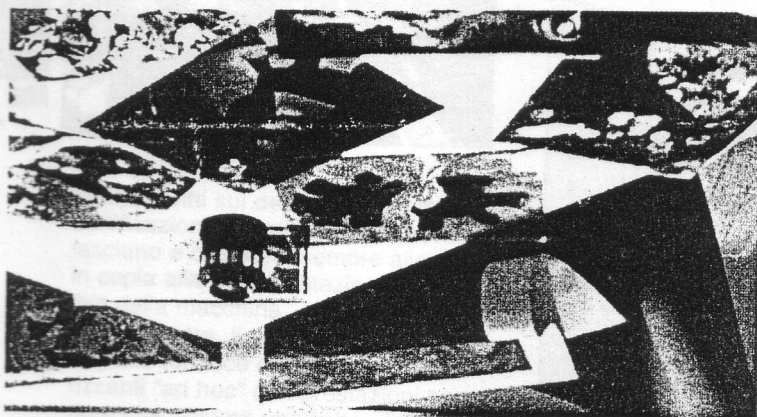


Stabilimenti grafici e cartotecnici

ing. Ezio Rendina

LA NORMATIVA ACUSTICA E LE POSSIBILITÀ DI INTERVENTO. AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 LA TIPOGRAFIA RAPPRESENTA UNA SORGENTE SONORA FISSA (ART. 2 COMMA 1 LETTERA C), MENTRE IL TRAFFICO DA ESSA GENERATO, ANCHE SE MOLTO SCARSO, RAPPRESENTA UNA SORGENTE MOBILE



È noto come le tipografie siano tra le attività produttive con le maggiori emissioni sonore unitamente. Quello che però rende maggiormente critiche le emissioni sonore delle tipografie è che queste sono solitamente ubicate all'interno di territori a destinazione urbanistica mista, se non a prevalente destinazione residenziale. Ciò è reso possibile dal fatto che la dimensione minima di una tipografia è di pochissime centinaia di metri quadrati, che non richiedono grossi spazi per lo stoccaggio della materia prima (la carta) e, conseguentemente, neppure grossi movimenti o piazzali di stazionamento. Infine la tipografia può lavorare sia per conto terzi e sia per l'utente finale; per tale ragione è importante che sia facilmente raggiungibile; ma la raggiungibilità, appunto, rappresenta per converso anche il punto debole. Ecco che quindi, sia per le tipografie esistenti

che per quelle di progetto, esistono tutta una serie di regole e norme da rispettare nonché di metodologie applicative per la riduzione delle emissioni sonore che, qui di seguito, saranno sommariamente commentate. Ai sensi della legge 447/95 la tipografia rappresenta una sorgente sonora fissa (art. 2 comma 1 lettera c), mentre il traffico da essa generato, anche se molto scarso, rappresenta una sorgente mobile.

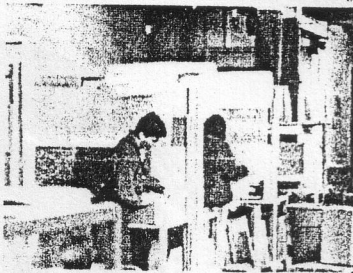
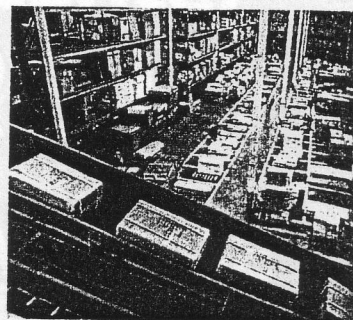
Le sorgenti sonore fisse sono disciplinate dal D.P.C.M. 1/3/91 e da quello del 14/11/97. In

questi decreti si specifica che il Comune adotta un proprio piano di azionamento acustico (impropriamente chiamato zonizzazione acustica) nel quale fissa i limiti che le sorgenti fisse debbono rispettare. Tali limiti sono riferiti a 6 zone omogenee, dette classi, che vanno dalla I alla VI ai quali sono associati differenti limiti assoluti di immissione ed emissione sonora distinti per il periodo diurno e notturno (ore 22.00 - 6.00).

Ai limiti assoluti si affiancano i limiti differenziali ovvero limiti riferiti alla differenza massima di rumore che può esserci quando la sorgente sonora specifica è attiva (per esempio una tipografia) e quando è ferma.

Tale differenza massima è pari a 5 dB(A) nel periodo diurno e 3 in quello notturno per le classi dalla I alla V mentre la VI non ha limiti differenziali.

Qualora il Comune non avesse ancora adottato il piano di azionamento acustico, cosa che capita in più della metà



dei comuni italiani, il D.P.C.M. 1/3/91 ci fornisce, in articolo 6, i valori limite ai quali riferirsi, associati, in questo caso, alle classi di destinazione d'uso individuate dal piano regolatore generale.

La legge 447/95, in articolo 15 comma 2, ci dice che le imprese devono produrre un proprio piano di risanamento acustico, ovvero un piano nel quale adeguano le proprie emissioni sonore ai limiti fissati con l'azionamento acustico, entro 6 mesi dalla adozione del piano di azionamento; tale piano deve essere redatto da un "tecnico competente in acustica" ai sensi dell'art. 2 comma 6 della medesima legge. Molte regioni, poi, hanno fissato i criteri per la redazione di questi piani di risanamento acustico delle imprese. Le modalità per la riduzione delle emissioni sonore sono molteplici e, generalmente, possono dare i risultati attesi solo con l'attuazione di più interventi sinergici tra loro. In prima fase è sempre conveniente dotarsi di macchine "silenziose" all'origine con una importante precauzione: gli unici dati di emissione sonora affidabili non sono quelli generica-

